



CLUB ALPINO ITALIANO
Sede Centrale

Via E. Petrella 19 – 20124 Milano
Tel. 02.205723.1 – Fax 02.205723.201

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi del 28 febbraio 2021, nn. 36, 37, 38, 39 e 40

Atto Governo n. 49

Contributo del Club Alpino Italiano

Introduzione

Il CAI, nato nel 1863, è la libera associazione nazionale che ha per scopo generale l'alpinismo in ogni sua manifestazione, la conoscenza e lo studio delle montagne, specialmente di quelle italiane, e la difesa del loro ambiente naturale.

Nell'ordinamento italiano il CAI si configura come Ente pubblico non economico limitatamente alla sua struttura centrale, mentre le sue strutture periferiche, che si articolano in Sezioni, raggruppamenti regionali e provinciali, sono soggetti di diritto privato. Inoltre con decreto del Ministro dell'ambiente del 20 febbraio 1987 il CAI è stato individuato quale associazione di protezione ambientale.

Il CAI, che conta su oltre 330.000 soci e una struttura presente sull'intero territorio nazionale si avvale della disponibilità di oltre 500 sezioni e circa 300 sottosezioni presenti sull'intero territorio nazionale, nonché delle commissioni tecniche all'interno della struttura centrale (Organi tecnici centrali), per contribuire, secondo le rispettive competenze specifiche in materia, al perseguimento degli obiettivi e delle finalità istituzionali del Sodalizio. Dispone altresì e gestisce 774 rifugi e bivacchi anch'essi distribuiti sull'intero territorio nazionale.

Le principali attività organizzate e svolte sono:

- Soccorso alpino e speleologico
- Guide alpine
- Manutenzione dei sentieri e cartografia
- Tutela dell'ambiente montano
- Promozione e diffusione della cultura della montagna
- Formazione tecnico specialistico dei propri associati
- Attività didattico formative di ogni livello presso Scuole ed Istituti



CLUB ALPINO ITALIANO
Sede Centrale

Via E. Petrella 19 – 20124 Milano
Tel. 02.205723.1 – Fax 02.205723.201

I nostri punti di attenzione

Lo schema di decreto legislativo (Disposizioni integrative e correttive dei decreti in materia di sport) ha per oggetto norme integrative e correttive di vari decreti delle passate legislatura in materia di enti e attività sportive, tra i quali in particolare rileva per il CAI il d.lgs. 40/2021: *“Misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali”*, in relazione all'ampliamento della definizione del concetto di «piste da discesa», con riferimento all'attrezzatura impiegabile, e all'implementazione di segnali e sistemi di pronta riconoscibilità dei due bordi opposti della pista stessa, di cui all'articolo 5.

La discussione sulle modifiche al d.lgs. 40/2021 rappresenta per il CAI una preziosa occasione per richiamare l'attenzione delle Commissioni, in vista della stesura del parere rivolto al Governo, su altre rilevanti previsioni dello stesso decreto legislativo.

Facciamo riferimento in particolare all'art. 26, con il quale si stabilisce al comma 2: *“I soggetti che praticano lo sci-alpinismo o lo sci fuoripista o le attività escursionistiche in particolari ambienti innevati, anche mediante le racchette da neve, laddove, per le condizioni nivometeorologiche, sussistano rischi di valanghe, devono munirsi di appositi sistemi elettronici di segnalazione e ricerca, pala e sonda da neve, per garantire un idoneo intervento di soccorso”*.

Le nostre segnalazioni

Nel ringraziare le Commissioni congiunte Cultura e Affari sociali per l'opportunità di intervento, il CAI evidenzia in merito che l'art. 26 (e con esso l'art. 33 sulle relative sanzioni) del d.lgs. 40/2021 presenta tre criticità che ne rendono l'applicazione concretamente difficile, con la proposta di valutare le seguenti considerazioni in vista della stesura del parere sullo schema di decreto legislativo in oggetto:

1. In riferimento alla valutazione del pericolo valanghivo e quindi allo strumento del bollettino nivometeorologico, si segnala che lo stesso non è esaustivo nell'indicare l'obbligatorietà di utilizzo del Kit di autosoccorso composto da ARTVA, Pala e Sonda, può anzi risultare fuorviante a persone senza specifica preparazione per i seguenti motivi.
 - Il bollettino Nivometeorologico viene emesso a livello regionale durante la sola stagione invernale e primaverile indicando un grado di pericolo che tuttavia, per quanto il bollettino fornisca indicazioni precise, ha una formulazione necessariamente di carattere generale visto che riguarda aree molto vaste e variegate.
 - Il bollettino Nivometeorologico per tutta la durata della stagione invernale e primaverile si articola su una scala di pericolo che va da 1 a 5, per questo motivo anche in situazioni di mancanza di neve non è ipotizzabile la totale assenza dello stato di pericolo non essendo mai presente il grado 0.
 - Il grado di rischio 3 non rappresenta un “pericolo medio” ma in realtà è il grado con maggior numero di incidenti essendo spesso sottovalutato trovandosi nel mezzo della scala utilizzata.



CLUB ALPINO ITALIANO
Sede Centrale

Via E. Petrella 19 – 20124 Milano
Tel. 02.205723.1 – Fax 02.205723.201

Pertanto con riferimento all'inciso presente nel comma 2 dell'art. 26 del d.lgs. 40/2021: “laddove, per le condizioni nivometeorologiche, sussistano rischi di valanghe” si desume, tutto quanto sopra premesso, come il rischio dichiarato non sia mai assente durante la stagione invernale e primaverile e al contrario non vi è alcuna misurazione oggettiva del rischio in altre stagioni.

La scala di valutazione del pericolo valanghivo non risulta pertanto una metrica da sola corretta per imporre l'obbligo di utilizzo degli strumenti ARTVA, Pala e Sonda in qualsiasi periodo dell'anno

Si auspica inoltre l'emissione di bollettini per la frequentazione dell'alta montagna che continuino ad analizzare la situazione nivologica/valanghiva su ghiacciaio e in ambiente innevato durante la stagione estiva/tardo primaverile/autunnale. Questo però in un'ottica di maggior sicurezza e non di divieto con relative sanzioni.

2. I dispositivi di autosoccorso non possono essere erroneamente visti come “salva vita”. Pur considerandoli di primaria importanza per le attività di soccorso, permettendo agli operatori di individuare il disperso, l'utilizzo dei dispositivi da parte di soggetti inesperti o non adeguatamente formati non garantisce a priori la sopravvivenza in caso di travolgimento da valanga.

La maggior parte delle persone sepolte in valanga viene infatti recuperata prima dell'arrivo del Soccorso Alpino e Speleologico da compagni esperti e formati che sappiano utilizzare correttamente gli strumenti sopracitati, a partire dall'individuazione del sepolto con ARTVA e sonda alla realizzazione dello scavo con pala.

Le possibilità di recuperare un disperso ancora in vita calano drasticamente dopo i primi 15/18 minuti: lasso di tempo spesso troppo breve per permettere ai soccorritori di arrivare in luoghi isolati, lontani dai comprensori sciistici ed effettuare l'attività di ricerca.

Per quanto sopra premesso con riferimento all'inciso sempre del comma 2 dell'art. 26 del d.lgs. 40/2021: “devono munirsi di appositi sistemi elettronici di segnalazione e ricerca, pala e sonda da neve, per garantire un idoneo intervento di soccorso”, si evidenzia come nessuno strumento può portare un apporto positivo qualora sia assente attività di formazione e aggiornamento sull'uso dello stesso.

Si invita pertanto a veicolare alla popolazione una comunicazione che permetta agli utenti di comprendere la presenza del pericolo valanghivo in montagna e l'importanza dell'attività di formazione prima dell'approccio a tale ambiente anche per l'uso dei dispositivi di autosoccorso.

3. Sulle sanzioni, nel caso di specie ha senso ed è realistico limitare le stesse al perimetro dei comprensori sciistici.

Il decreto legislativo 40/2021 recante misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive e invernali, al capo 3 (“*Norme di comportamento degli utenti delle aree sciabili*”) regola: velocità; precedenza; sorpasso. Inoltre si introduce con l'art. 26 lo sci fuori pista, lo sci alpinismo e l'attività escursionistica.



CLUB ALPINO ITALIANO
Sede Centrale

Via E. Petrella 19 – 20124 Milano
Tel. 02.205723.1 – Fax 02.205723.201

In particolare con l'art. 26, comma 1, si stabilisce che i gestori degli impianti sono responsabili degli incidenti nei percorsi fuori pista serviti dagli impianti medesimi. Al comma 2 si stabilisce poi: *“I soggetti che praticano lo sci-alpinismo o lo sci fuoripista o le attività escursionistiche in particolari ambienti innevati, anche mediante le racchette da neve, laddove, per le condizioni nivometeorologiche, sussistano rischi di valanghe, devono munirsi di appositi sistemi elettronici di segnalazione e ricerca, pala e sonda da neve, per garantire un idoneo intervento di soccorso”*. La lettura dei primi due commi dell'articolo 26 parrebbe rendere evidente che tale obbligo di dotazione sia limitato alle aree sciabili attrezzate e ai percorsi fuoripista serviti dagli impianti stessi. Tuttavia risulterebbe in contraddizione con quanto riportato all'Art 2, comma 1, lettera i), dello stesso d.lgs. 40/2021 lo sci alpinismo è definito come *“l'attività sportiva, anche agonistica, consistente nel compiere ascensioni in montagna con gli sci ai piedi o in spalla affrontando difficoltà tipicamente alpinistiche come passaggi di ghiaccio e di roccia e scendendo con gli sci dallo stesso versante di salita o altro versante”*.

Quest'ultima attività, che per sua natura necessita dell'utilizzo del Kit di autosoccorso, non si esercita nei comprensori sciistici attrezzati ma come da definizione in aree non antropizzate. Tale discrasia ha portato ad accomunare nei disposti dell'art 26, comma 2, del d.lgs. 40/2021 anche tutte le attività con racchette da neve che differentemente dallo sci alpinismo possono essere svolte anche in ambienti pianeggianti, distanti da pendii e come tali scevri da potenziale pericolo valanghivo.

Questa lettura ha di fatto fortemente ridotto l'attività formativa espletata dal Club Alpino Italiano soprattutto nei confronti delle giovani generazioni, le quali vengono accostate all'ambiente innevato in maniera graduale e quindi iniziando proprio da quegli ambiti in cui il rischio valanghe risulta contenuto.

In conclusione, si suggerisce di specificare che l'obbligo previsto dall'art. 26, comma 2, del d.lgs. 40/2021 sia limitato alle attività fuoripista svolte nei comprensori sciistici attrezzati e ai percorsi fuori pista serviti dagli impianti medesimi.

Il tutto auspicando che venga svolta adeguata formazione non solo sull'utilizzo di ARTVA, pala e sonda ma anche sulla lettura e comprensione del bollettino nivometeo, oltre che sulla preparazione e studio dell'escursione con capacità critica fondata su conoscenze tecniche e teoriche relative alla frequentazione della montagna.



CLUB ALPINO ITALIANO
Sede Centrale

Via E. Petrella 19 – 20124 Milano
Tel. 02.205723.1 – Fax 02.205723.201

Importanza dell'analisi dei casi di incidente:

Nel mese di febbraio del corrente anno, Il Club Alpino Italiano ha istituito l'osservatorio permanente sugli incidenti in montagna, dove gli incidenti legati al fenomeno valanghivo rivestono particolare importanza. L'osservatorio ha come primo mandato quello di unificare i data base esistenti e tenuti da diversi soggetti (CNSAS; AINEVA; VVFF; SAGF; soggetti privati ecc.). L'obiettivo a regime è di analizzare tutti i singoli incidenti per capirne le dinamiche e le cause al fine di concorrere alla riduzione dei medesimi, attraverso buone pratiche.

Per quanto attiene alle valanghe, AINEVA (Associazione Interregionale di Coordinamento e documentazione per i problemi inerenti alla neve e valanghe) ha raccolto, dal 1985 al 2023, 1760 casi che rappresentano una percentuale stimata di circa il 10% di tutti gli eventi effettivamente accaduti.

Ad impedire l'emersione dei tanti casi che pur non registrando coinvolti, feriti o vittime, sarebbe comunque utilissimo analizzare, il disposto dell'Art. 426 del Codice di procedura penale che così recita: *“Chiunque cagiona un'inondazione o una frana, ovvero la caduta di una valanga, è punito con la reclusione da cinque a dodici anni”*. Tale reato prevede la procedibilità d'ufficio e questo porta chi ha provocato una valanga, seppur innocua a non darne notizia.

La ratio dell'articolo è tutelare dalla messa in pericolo di un numero indeterminato di persone, per la potenzialità ed attitudine delle condotte aggressive a proiettare i propri effetti al di là degli individui minacciati o colpiti, protetti non come tali ma come appartenenti alla comunità.

In sostanza tale ratio ha una fondata ragione nel momento in cui l'area interessata è un'area antropizzata, non solo centro abitato, ma infrastruttura quale strada o ferrovia o anche un'area con potenziale presenza di persone quali una pista da sci. Non ha invece senso se il distacco avviene in aree selvagge dove l'unico potenziale soggetto in pericolo è colui che stacca la valanga.